**RELAZIONE**

per la Proposta di Deliberazione dell’Assemblea Capitolina di Iniziativa Popolare ai sensi degli Art.li 2 e seguenti del Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare (delibera C.C.101/94), ed ai sensi degli Art.li 8 e seguenti dello Statuto di Roma Capitale:

***Regolamento di disciplina ed attuazione delle norme sul rumore e di controllo e prevenzione dell’inquinamento acustico***

\*

**PRINCIPI E FINALITA’**

**1 -** L’attuale contesto normativo di settore che impone a Roma Capitale l’adozione del regolamento in epigrafe, è il seguente:

-Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n.447 del 1995;

-D.P.C.M. del 14.11.97 contenente la “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;*

-D.P.C.M. del 16.03.98 contenete la *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;*

-Legge Regione Lazio n.18 del 2001: “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio*”;

-Delibera C.C. del Comune di Roma n.60 del 2002, “*Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Roma. Approvazione in attuazione della legge n. 447/95. Classificazione acustica del territorio comunale”;* contenente, inoltre, le *“Norme tecniche di attuazione”* del Piano di Zonizzazione Acustica;

-Delibera C.C. del Comune di Roma n.12 del 2004, *"Piano di Zonizzazione del territorio del Comune di Roma. Adozione definitiva in attuazione della legge regionale 3 agosto 2001, n. 18 e della legge quadro n. 447/95. Classificazione Acustica del territorio Comunale.";*

-Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194, contenente *“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale".*

**2 –** L’Amministrazione Comunale di Roma Capitale è **in gravissimo ritardo** nell’attuazione dei principi, norme e direttive contenute delle disposizioni innanzi richiamate, nonché nell’adozione di uno strumento regolamentare che governi la complessa materia e le problematiche connesse al rumore ambientale ed all’inquinamento acustico.

E’ importante ribadire come detta questione sia stata finora completamente sottovalutata dall’amministrazione, se non del tutto ignorata, giacché considerata –riduttivamente- e delimitata nell’ambito del controllo dell’ordine pubblico (fenomeno della movida) o del traffico, mentre in realtà tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale si fonda sui principi di **tutela dell’ambiente di vita e di lavoro, e di tutela della salute dei cittadini, come interessi prioritari e costituzionalmente garantiti, non suscettibili di compromissione alcuna.**

Infatti, le finalità sia della Legge Quadro 447/95, sia del DLgs.vo 194/2005 reso in attuazione della Direttiva comunitaria 2002/49/CE, sono indirizzati verso il conseguimento di *“un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente ed uno degli obiettivi da perseguire in tale contesto è la protezione dall’inquinamento acustico”* (cfr Direttiva Comunitaria citata).

Pertanto, in questa prospettiva ed in questo senso è improntata ed indirizzata la ratio dello strumento attuativo oggetto della proposta di delibera di iniziativa popolare.

**3 –** In tema di inquinamento acustico l’operato delle amministrazioni cittadine che si sono succedute dal 2002 e fino ad oggi, è stato del tutto insufficiente. Allo stato attuale mancano del tutto:

-**i piani comunali di risanamento acustico** previsti dalla Legge Quadro 447/95 e dal Piano di Zonizzazione Acustica di cui alla delibera C.C. 60/2002;

-**la mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche** previste dal DLgs.vo 194/2005 (con Delibera n.663/2007 la Giunta della Regione Lazio ha indicato il Comune di Roma come ente delegato agli adempimenti previsti dal DLgs.vo 194/2005 e dalla Direttiva Comunitaria del 2002);

-**i piani d’azione** conseguenti della mappatura pure previsti dal DLgs.vo 194/2005;

-i piani e le azioni per **il monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico**;

-**l’aggiornamento dello strumento attuativo della Zonizzazione Acustica**;

-**le norme, i procedimenti e le sanzioni, a livello comunale, per il governo del rumore ambientale, per la prevenzione dell’inquinamento acustico e per la repressione dei fenomeni dannosi.**

Ed in particolare, è proprio la mancata redazione ed adozione dei piani d’azione e di quanto altro previsto dalla Direttiva Comunitaria 2002/49/CE e dal DLgs.vo 194/2005, che ha determinato **l’apertura di un procedimento d’infrazione presso la UE**(articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea - art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234) **n.2022/2013 del 24.04.2013.**

Il *“Rapporto sulla gestione dell’inquinamento acustico nelle aree metropolitane”,* reso dall’APAT - Dipartimento Stato dell’Ambiente e Metrologia Ambientale, Servizio Agenti Fisici, ha certificato che lo stato di attuazione della normativa per la città di Roma è fermo al 2004.

**4 –** L’improcrastinabile necessità ed urgenza di provvedere all’approvazione ed adozione del nuovo regolamento oggetto della proposta di delibera di iniziativa popolare, emerge in tutta evidenza dall’esame dei dati e degli studi circa gli effetti dell’inquinamento acustico sulla salute dei cittadini.

Infatti:

1. L’ISPRA nel Rapporto Finale del 2010 “*Valutazione dell’esposizione al rumore della popolazione”* riporta che il 20% della popolazione delle città metropolitane, fra cui Roma, è esposto a livelli di inquinamento acustico superiori ai limiti imposti dalla normativa e tali da comprovare l’emergere di gravi rischi per la salute.
2. L’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS, nel varare le Linee Guida per la tutela della salute e contro i rischi dell’inquinamento acustico notturno, rese nel 2011, ha confermato che le principali città Italiane, fra le quali Roma, hanno gravi criticità e rischi legati all’emergere di patologie conseguenti agli elevati livelli di inquinamento acustico.
3. Nella relazione dell’Università di Trieste e dell’ISTIEE, resa nel 2008, il costo sociale ed economico dell’inquinamento acustico è stato stimato pari all’1% del PIL, con evidenti segnali di crescita esponenziali negli anni successivi.
4. Tutte le indagini epidemiologiche svolte degli istituti nazionali, dagli organi e dipartimenti del Ministero della Salute, dall’ISTAT e dalle ASL, testimoniano l’enorme aumento della patologie legate e determinate dagli elevati livelli di inquinamento acustico; ad esempio i casi di ipoacusia nell’area metropolitana di Roma sono aumentati negli anni dal 2008 e fino al 2012 del 30%.

**5 –** Una particolare attenzione nella redazione del Regolamento, è stata posta in relazione all’inquinamento acustico derivato dal cosiddetto fenomeno della “movida” che si svolge in alcuni ambiti territoriali ben definiti, sia nel centro che in altre aree della città comunque limitrofe al centro storico.

Infatti, l’elevatissima concentrazione di attività commerciali dedicate alla ristorazione ed al divertimento notturno, nonchè la mancanza di regolamentazione sugli orari di apertura dei detti locali che si protrae per tutta la notte senza soluzione di continuità, comporta nelle zone interessate un abnorme aumento del traffico veicolare (affatto contenuto da un sistema di ZTL insufficiente e disorganizzato) e della frequentazione antropica tali che il livello di attenzione delle emissioni acustiche come definito dal DCPM del 1997 e che segnala l’emergere di gravi rischi per la salute, viene sistematicamente superato.

I monitoraggi eseguiti dall’Arpa Lazio su richiesta del Municipio Centro Storico negli anni 2008, 2009 e 2010, hanno rilevato nei rioni del centro cittadino valori fra i 70 e gli 80 db nelle ore dalle 22.00 alle 03.00 della notte, livelli che avrebbero dovuto imporre l’emissione da parte del Sindaco o dell’amministrazione comunali, di provvedimenti urgenti e contingibili a tutela della salute della collettività e che però sono stati sempre omessi.

L’assoluta mancanza di controlli e di un regime sanzionatorio valido ed efficace con riguardo alle emissioni acustiche dei locali che svolgono intrattenimento musicale o spettacolo dal vivo, nonchè sulle discoteche e su tutte le attività di intrattenimento che si svolgono all’aperto nel periodo estivo e primaverile, hanno aggravato la situazione già precaria.

Eppure, è principio ormai pacifico e ribadito da numerosi pronunciamenti giurisprudenziali, nonchè dalla Circolare 06.09.2004 *“Interpretazione in materia di inquinamento acustico” del Ministero dell’ambiente”* (GU n.217 del 15.09.2004), quello secondo il quale i limiti acustici **si applicano alle attività e comportamenti connessi alle attività commerciali, fra i quali vanno inclusi gli avventori dei locali,** in specie laddove la particolare concentrazione degli stessi in una via con più locali, diviene fonte di inquinamento acustico da riconoscere come soggetta alle norme sul rumore.

E lo stesso DLgs.vo 194/2005 laddove ha indicato come rumore ambientale “*i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane”* (art.2, comma 1, lettera *t*) ed ha escluso solamente il “*rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche, proprie o del vicinato”* (art.1 comma 2)**,** ha confermato quanto innanzi.

In realtà, l’amministrazione comunale non ha mai attuato politiche di decentramento delle attività legate al divertimento ed alla ristorazione –che ben potevano far parte di piani di risanamento acustico previsti dalla normativa vigente e mai adottati- né ha posto in essere provvedimenti di regolazione degli orari dei apertura degli esercizi commerciali, pure attuabili e legittimi secondo l’indicazione che veniva dalla Circolare Esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n.3644/C del 2011: ”*provvedimenti finalizzati a limitari gli orari di apertura notturna delle attività di somministrazione di alimenti e bevande possono continuare ad essere adottati potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare danno alla sicurezza, e indispensabili per la protezione della salute umana, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, espressamente richiamati come limiti ammissibili all’attività privata dall’Art.3 comma 1 del D.L.13.08.2011 convertito in Legge n.148/2011”.*

Ed ancora, il sistema di limitazione della circolazione veicolare in specie nelle ore notturne, da attuare con isole pedonali e Zone Traffico Limitato, è del tutto insufficiente e disorganizzato: basti porre attenzione al fatto che il Piano del Traffico Urbano risale al 1999 e non è mai stato aggiornato. Solo ora il nuovo PGTU sta percorrendo l’iter verso la sua approvazione.

\*

**TESTO DEL REGOLAMENTO E CONTENUTI**

Il Regolamento è composto di n. 45 articoli, divisi in n. 8 Titoli così suddivisi:

**TITOLO I**: Disposizioni generali- artt.1-2-3; **TITOLO II**: Zonizzazione acustica (Capo I: Pianificazione acustica del territorio artt.4-5-6-7-8; Capo II: Risanamento acustico ambientale artt.9-10-11-12; Capo III: Determinazione e gestione del rumore ambientale ai sensi del D.Lgs.vo 194/2005-adempimenti del Comune di Roma artt.13-14-15-16-17); **TITOLO III**: Gestione acustica del territorio (Capo I: Attività di pianificazione e programmazione degli interventi urbanistici artt.18-19-20-21; Capo II: Attività abilitative all’edificazione e/o al cambio di destinazione d’uso artt.22-23; Capo III: Attività rumorose a carattere permanente:dichiarazione di compatibilità acustica ambientale per l’autorizzazione all’esercizio artt.24-25-26-27-28-29-30); **TITOLO IV**: Attività a carattere temporaneo- artt.31-32-33-34-35-36; **TITOLO V**: Attività di vigilanza e controllo- artt.37-38; **TITOLO VI**: Informazione e partecipazione della comunità cittadina- artt.39-40; **TITOLO VII**: Sanzioni-artt.41-42-43; **TITOLO VIII**: Disposizioni finali e transitorie- artt.44-45.

Art.1:Finalità; Art.2:Definizioni; Art.3:Compiti dell’Amministrazione comunale; Art.4: Zonizzazione acustica del territorio comunale; Art.5:Classificazione acustica del territorio comunale; Art.6:Gestione della zonizzazione acustica; Art.7:Relazione biennale sullo stato acustico; Art.8:Coordinamento della classificazione acustica con gli altri strumenti urbanistici; Art.9:Piano comunale di risanamento acustico; Art.10:Adozione del Piano comunale di risanamento acustico; Art.11:Piani di risanamento acustico delle imprese; Art.12:Piani di risanamento acustico degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture; Art.13:Agglomerato ed autorità individuata; Art.14:Mappe acustiche strategiche; Art.15:Piano di azione; Art.16:Descrittori acustici; Art.17:Informazione e consultazione del pubblico; Art.18:Soggetti obbligati alla valutazione previsionale di clima/impatto acustico ambientale; Art.19:Rilascio di parere di clima/impatto acustico ambientale; Art.20:Monitoraggio acustico ambientale del traffico veicolare; Art.21:Monitoraggio acustico ambientale della movida; Art.22:Soggetti obbligati; Art.23: Disciplina del procedimento; Art.24:Soggetti obbligati; Art.25:Disciplina del procedimento; Art.26:Limiti specifici per discoteche, sale da ballo e strutture destinate allo spettacolo; Art.27:Dichiarazione previsionale di compatibilità acustica ambientale dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi; Art.28:Parere/nulla osta impatto acustico ambientale:volture; Art.29:Segnalazioni di inquinamento acustico ad istanza di parte; Art.30:Rilascio del parere nulla/osta di impatto acustico ambientale per le attività a carattere ciclico o stagionale; Art.31:Attività temporanee; Art.32:Eventi a carattere temporaneo; Art.33:Disciplina del procedimento di autorizzazione; Art.34:Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici; Art.35:Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee non di cantiere; Art.36:Autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali per le attività temporanee di cantiere; Art.37:Compiti degli uffici centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo; Art.38:Compiti dei Gruppi di Polizia Municipale; Art.39:Il diritto all’informazione; Art.40:Il diritto alla partecipazione; Art.41:Tipologia delle sanzioni; Art.42:Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria: importo della sanzione e disciplina della riscossione; Art.43:Sanzioni accessorie: Art.44:Disciplina finale; Art.45:Disciplina transitoria.